

Nuova Direttiva Macchine.

Le macchine per operazioni di sollevamento materiali e persone tra nuova direttiva macchine e Testo Unico. I controlli, le verifiche degli apparecchi di sollevamento, le norme tecniche, gli obblighi del datore di lavoro e gli ascensori da cantiere.

Autori: Punto Sicuro

Il documento ricorda che secondo la **norma UNI ISO 4306-1** un apparecchio di sollevamento è definito come *un apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa.*

E con questa definizione si “distingue pertanto il campo degli apparecchi di sollevamento da quello degli impianti di sollevamento quali ascensori e montacarichi”.

Dopo aver presentato alcuni aspetti del Testo Unico in merito alla manutenzione (art. 15 e art. 64), ai requisiti di sicurezza (art. 70), il documento si sofferma su alcuni **obblighi del datore di lavoro relativi ai controlli** (art. 71):

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

(...)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

(...)

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Inoltre si sottolinea che la **norma UNI ISO 9927-1** è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento e:



Ingegneria Sicurezza Ambiente S.r.l.

Via Vecchia Fiuggi, n. 117 int. A/10 03014 FIUGGI (FR)

Tel. 0775/ 515001 Fax 0775/ 515039 - e-mail: info@isasicurezza.it sito www.isasicurezza.it

P.IVA. e C.F. 02067180600 Reg. Imprese di Frosinone n. 02067180600 REA n. 128358 Cap. Soc. € 15.300,00 i.v.

- definisce il quadro di riferimento;
- fornisce definizioni;
- individua i soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo/ispezione”.

Al **punto 3** (Generalità) della norma è scritto che “allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un **regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo di ispezioni**. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le ispezioni devono essere predisposte dall'utilizzatore”.

Mentre al **punto 4** (Ispezione prima dell'uso) è indicato che “**prima dell'uso l'operatore deve controllare l'apparecchio di sollevamento**. In generale l'ispezione prima dell'uso corrente consiste in una prova di funzionamento delle apparecchiature di sicurezza eseguita in accordo con le istruzioni operative e di una ispezione visiva per i difetti ovvi”.

Al **Punto 5** (ispezioni regolari) si indica poi che gli **intervalli fra le ispezioni** sono in funzione:

- della durata di funzionamento;
- delle condizioni di funzionamento;
- del luogo di lavoro.

E le ispezioni sono effettuate:

- da tecnico esperto;
- da ingegnere esperto;
- almeno una volta l'anno.

Le ispezioni devono poi essere eseguite nel presente **ordine**:

- identificazione dell'apparecchio di sollevamento incluse le targhe;
- controllo delle condizioni dei componenti e delle apparecchiature con riferimento a danni, usura e corrosioni;
- esami di funzionalità dei meccanismi;
- controllo dello stato e della efficienza delle apparecchiature di sicurezza e dei freni sotto carico nominale”.

Nell'intervento si sottolinea che la nuova direttiva macchine 2006/42/CE nel **campo di applicazione** indica espressamente:

- macchine;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente;
- **accessori di sollevamento**: “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente”. In particolare anche “le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”;
- **catene, funi e cinghie**: “progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento”;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- quasi-macchine.

Riguardo poi al campo di applicazione l'intervento ricorda che con la nuova direttiva macchine gli **ascensori da cantiere** rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine a partire dal 29 dicembre 2009 e si indica che a questa data rientreranno nel campo di applicazione della direttiva macchine anche gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera gli 0,15 m/s.

Dopo aver riportato la nuova definizione di ascensore, data dalla 2006/42/CE, si ricorda che la direttiva “**non si applica al sollevamento di persone mediante macchine non destinate a tale scopo**”. La disposizione lascia tuttavia “impregiudicato il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine”.

Ricordiamo, a questo proposito, quanto scritto nell'**allegato VI** del D.Lgs. 81/2008 al punto 3.1.4:

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo

Nuova direttiva macchine: dove sono finiti i componenti di sicurezza?

La nuova Direttiva macchine, sarà applicata a partire dal 29 dicembre 2009, è nata per via di modifiche all'attuale e per motivi di chiarezza.

L'articolo 1 della nuova Direttiva macchine 2006/42/CE menziona chiaramente i prodotti che rientrano nel suo campo di applicazione. Per la precisione essi sono elencati come segue:

- a) macchine
- b) attrezzature intercambiabili
- c) componenti di sicurezza
- d) accessori di sollevamento
- e) catene, funi, cinghie
- f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- g) quasi-macchine.

La novità più evidente è costituita dall'introduzione esplicita di nuovi prodotti: le catene, le funi, le cinghie e, in particolare, le quasi-macchine.

A questo punto sorge spontanea una domanda: cosa sono queste nuove entità? L'articolo 2 ne riporta la definizione: *“insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina”*. La definizione almeno per il momento risulta poco chiara e finisce anche per creare dei dubbi sul significato di *“sistema di azionamento”*. Volendo fare degli esempi sono da ritenersi delle quasi-macchine: le macchine incomplete o le parti di macchine, le centraline oleoidrauliche composte da motore, pompa, serbatoio, comandi e accumulatore, i motori a combustione interna.

Ritornando all'inizio dell'articolo 2 si legge che *“ai fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f)”*. Questa breve frase rappresenta un punto cruciale per l'interpretazione dell'intera direttiva; si evince infatti in modo preciso e senza possibilità di errore che i seguenti prodotti sono delle macchine: le macchine stesse in senso stretto, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi, le cinghie e i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Concentriamoci ora sui

componenti di sicurezza.

Secondo la definizione data nell'articolo 2 essi sono componenti:

- destinati ad espletare una funzione di sicurezza,
- immessi sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non sono indispensabili per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

Nonostante l'importanza di questi dispositivi ai fini dell'incolumità delle persone, secondo la direttiva 2006/42/CE un componente di sicurezza è una macchina e di conseguenza ogni volta che nella direttiva è usato il termine "macchina" in senso generale, il riferimento vale anche per i componenti di sicurezza.

Le differenze sostanziali si hanno ora fra macchine e quasi-macchine e non fra macchine e componenti di sicurezza. Un esempio della nuova prospettiva è che nell'Allegato II dedicato alle "Dichiarazioni" non è più previsto uno specifico "contenuto per la dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente".

Secondo la direttiva 2006/42/CE anche i componenti di sicurezza essendo delle macchine devono essere marcati CE. Tuttavia il nuovo testo introduce una distinzione nel trattamento destinato ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato come prodotto a sé stante e a quelli che invece che sono destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria. Si legge infatti fra le esclusioni contenute nell'articolo 1 che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva: "i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria".

In altre parole quando un fabbricante di un macchinario fornisce dei componenti identici come parti di ricambio per sostituire i componenti originali, quelle parti di ricambio non sono soggette alla Direttiva macchine. A questo punto si potrebbe immaginare una possibile estensione dell'esenzione: supponiamo di trovarci nel caso in cui non siano più disponibili componenti identici. Che facciamo? Non utilizziamo la macchina? No, si potrebbe azzardare l'ipotesi che il fabbricante fornisca parti di ricambio con le stesse funzioni di sicurezza e con la stessa performance in termini di sicurezza dei componenti che erano originariamente montati sul macchinario. Anche in questo caso non rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE?

Tornando al fatto che i componenti di sicurezza ora sono delle macchine. Ci si potrebbe chiedere, ma

non è proprio previsto nulla di particolare per questo dispositivi? Ma certo che si! Ora nella nuova Direttiva macchine troviamo un intero allegato, l'Allegato V, che contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza aggiornabile nel tempo.

E per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità? L'articolo 12 riguarda appunto la valutazione di conformità delle macchine. Esso menziona l'Allegato IV e le norme armonizzate per individuare il tipo di procedura da attuare, ma non fa alcun riferimento all'Allegato V. Ne consegue che i componenti di sicurezza riportati anche nell'Allegato IV della direttiva 2006/42/CE potranno essere soggetti o meno alla verifica di un organismo notificato a seconda che il componente sia stato fabbricato o meno conformemente alle norme armonizzate e alla procedura di conformità scelta. Si tratta di componenti quali ad esempio:

- ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone (barriere a raggi infrarossi, tappeti e coste sensibili alla pressione, ecc.)
- ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione su talune tipologie di macchine elencate nell'Allegato IV
- blocchi logici per funzioni di sicurezza
- strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e contro la caduta (FOPS).

Mentre altri componenti di sicurezza elencati nell'Allegato V sono li "just for information" non essendovi riferimenti specifici nella direttiva oltre a quello della possibilità di aggiornare l'allegato stesso.